

## **TI\_GERICHTE 32.2002.113 vom 23. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.113)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.113 du 23 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.113 del 23 agosto 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

#### **E. 2**

Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o l'attività loro abituale.

#### **E. 3**

Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità sono applicabili." Secondo l'art. 2 OMAV, emanata in base al rinvio di cui all'art. 66ter OAVS, prevede che: " 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario. 2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto. " Secondo la cifra 9.51 della lista allegata all'OMAV l'assicurazione riconosce le carrozzelle senza motore " quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. L'assicurazione si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella." Secondo l'art. 4 dell'Ordinanza: " I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia." La norma appena citata stabilisce dunque la cosiddetta garanzia dell'assegnazione dei mezzi consegnati prima del raggiungimento dell'età AVS ("Besitzstandgarantie"), che si riferisce a tutti i mezzi ausiliari previsti dalla LAI e dalle relative ordinanze di esecuzione (U. Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, Zurigo 1996, pag. 182/183). Da ultimo va detto che l'art. 5 OMAV prevede che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può stipulare convenzioni con gli istituti per

l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o la locazione di mezzi ausiliari. 2.5. Secondo la giurisprudenza, la lista dei mezzi ausiliari secondo l'annesso OMAV è di principio esaustiva; la costituzionalità e la legalità della stessa non sfugge comunque all'esame del giudice. Tuttavia l'autorità esecutiva dispone di un grande potere di apprezzamento: l'esame del giudice si limita quindi ad un controllo sotto l'aspetto dell'arbitrio, nel senso che la norma emanata non deve portare a delle discriminazioni ingiuste o adotta dei criteri insostenibili, che non trova alcun fondamento serio ed oggettivo (DTF 128 V 100 consid. 3c; 117 V 182 consid. 3b con riferimenti). Ad esempio, l'Alta Corte ha stabilito che la norma che limita il riconoscimento di un mezzo ausiliario AVS alle sole carrozzelle senza motore, escludendo quindi quelle con il motore, non è arbitrario (STFA non pubblicata del 6 luglio 2000, nella causa H 110/00; PJA 2000 pag. 461). 2.6. Nel caso di specie, durante l'istruttoria di causa il TCA si è rivolto all'UFAS chiedendo in particolare il motivo per cui alla cifra 9.51 allegato OMAV l'AVS riconosce unicamente la locazione di carrozzelle senza motore e se nel caso d'acquisto del mezzo da parte del potenziale beneficiario vi è una partecipazione dei costi del 75% in analogia all'art. 2 cpv. 2 OMAV. Questa è la risposta ricevuta: "(...) 1. et 2. Grâce au système de location à l'AVS, toute personne bénéficiaire de l'AVS qui a besoin d'un fauteuil roulant, n'a pas de frais à sa charge puisque la location est entièrement payée par l'AVS. Par contre, si la personne devait acheter le fauteuil roulant, elle devrait prendre à sa charge le 25% des frais d'achat. De plus, le fait de recevoir un fauteuil roulant en location fourni par un centre agréé par l'OFAS, assure la personne bénéficiaire de recevoir du matériel de qualité et donne à l'OFAS la possibilité d'un meilleur contrôle. A ce propos, vous trouverez, en annexe, 2 copies de jugements du TFA concernant des cas similaires." (cfr. doc. \_) Quindi, l'autorità federale ha ribadito il concetto che le carrozzelle senza motore sono consegnate, quale mezzo ausiliario AVS, unicamente in prestito, specificando tuttavia che nel caso d'acquisto l'assicurato si assume il 25% dei costi ("Par contre, si la personne devait acheter le fauteuil roulant, elle devrait prendre à sa charge le 25% des frais d'achat"). A tal riguardo, il 13 maggio 2003 questo TCA ha chiesto all'UFAS quanto segue: " Per quale motivo sostenete che in caso d'acquisto di una carrozzella l'assicurato deve assumersi il 25% delle spese, mentre nella STFA 14 novembre 1992 (pag. 4), gentilmente trasmessaci, la norma che esclude una partecipazione dell'AVS al di fuori delle spese di locazione della carrozzella non è stata ritenuta insostenibile" (XVI). In risposta, l'autorità di vigilanza ha rilevato: " Nous sommes désolés, si notre lettre du 15 avril 2003 vous a laissé penser qu'il y avait une possibilité quelconque de rembourser une partie du fauteuil roulant manuel acheté par une personne assurée à l'AVS; cela n'est pas possible. Selon le chiffre 9 de la liste annexe à l'OMAV, l'assurance prend uniquement en charge la totalité des frais de location de fauteuils roulants sans moteur qui sont remis par des centres de location reconnus. L'AVS ne rembourse pas les frais d'un fauteuil roulant sans moteur qui serait acheté par une personne assurée. Dans votre lettre du 9 avril 2003, vous nous avez demandé: 1. per quale motivo, secondo la cifra 9.51 dell'allegato OMAV, l'assicurazione si assume unicamente il totale delle spese di locazione per le carrozzelle senza motore, se probabilmente utilizzate in modo continuo e durato ? Notre réponse était la suivante: Grâce au système de location à l'AVS, toute personne bénéficiaire de l'AVS qui a besoin d'un fauteuil roulant, n'a pas de frais à sa charge puisque la location est entièrement payée par l'AVS. Par contre, dans l'hypothèse, c'est-à-dire, si l'AVS n'avait pas choisi le système de location, la personne assurée qui aurait besoin d'un fauteuil roulant devrait prendre à sa charge le 25% des frais puisque l'AVS ne rembourse que le 75% des coûts des autres moyens auxiliaires de la liste à l'OMAV . "

(cfr. doc. \_) Riassumendo, dunque, ai sensi della cifra 9.51 dell'allegato OMAV è prevista unicamente la consegna in locazione delle carrozzelle senza motore. Non è dunque possibile il riconoscimento dei costi d'acquisto poiché l'AVS ha scelto il sistema di rimborso del canone di locazione. Ne consegue che l'art. 2 cpv. 2 OMAV ("Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto") non è applicabile. Lo sarebbe stato invece, se l'assicurazione non avesse optato per il sistema della locazione del mezzo ausiliario in questione. Va del resto rilevato che nella sentenza non pubblicata del 24 novembre 1992 nella causa (H 38/92) il TFA non ha ritenuto arbitraria la direttiva in questione, poiché non concerne il diritto al mezzo ausiliario in sé, bensì le modalità del contributo e quindi lo scopo integrativo dell'art. 43 ter LAVS non è intaccato ("Die vorliegendfalls zu prüfende Regelung, dass die Beiträge der AHV nur ausgerichtet werden, wenn der Fahrstuhl gemietet ist, nicht aber, wenn der Versicherte den Fahrstuhl selber gekauft hat, ist unser diesem Gesichtspunkt nicht als willkürlich zu betrachten. Die in Art. 43ter AHVG erwähnten Eingliederungsziele werden dadurch nicht tangiert; die Beschränkung der Leistungen auf die Uebernahme der Mietkosten betrifft nicht den Hilfsmittelanspruch als solchen, sondern nur die Art der Beiträge", del consid. 5a pag. 4, cfr. anche la STFA inedita 10 luglio 1995 in re K e K, consid. 4b, H 238/94 + H 313/94). Nella medesima sentenza, l'Alta Corte ha anche confermato la legalità della direttiva amministrativa che presuppone la consegna in locazione della carrozzella senza motore solo se l'affitto avviene presso un centro di locazione autorizzato dall'UFAS (cfr. marg. 9.51.2 CMAVS, Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia edita dall'UFAS, in vigore dal 1.1.1993) (cfr. STFA inedita 24 novembre 1992 consid. 5b pag. 5). 2.7. \_\_\_\_\_ sostiene inoltre che si tratta di una sedia a rotelle speciale, non in dotazione né alla casa anziani né presso la \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Il medico curante ha infatti prescritto il mezzo in esame che deve essere adeguato alle condizioni di salute della paziente affetta da anchilosi e deformità articolari multiple (doc. AI \_). Questa circostanza non permette tuttavia di giungere ad un diverso risultato. La cifra marg. 9.51.3 CMAVS, nel tenore in vigore dal 1° febbraio 2000, prevede infatti quanto segue: " Se, per motivi connessi con l'invalidità, è richiesta una carrozzella speciale, gli assicurati si rivolgono al deposito dell'FCSMA più vicino. Quest'ultimo fattura le spese supplementari direttamente all'UFAS." Nel Canton Ticino il deposito AI della FCSMA (Gruppo di lavoro svizzero di consulenza sui mezzi ausiliari per persone handicappate, in tedesco: SAHB, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte, Oensingen, SO) si trova a Quartino ( [www.sahb.ch/globalfiles/hilfsmittelzentren/quartino.html](http://www.sahb.ch/globalfiles/hilfsmittelzentren/quartino.html) ). Questo Tribunale comprende la giustificata preoccupazione di \_\_\_\_\_ che ha provveduto immediatamente all'acquisto della carrozzella "speciale" adeguata alle condizioni di salute di sua madre (cfr. consid.1.3). Tuttavia, visto quanto sopra esposto, (cfr. consid. 2.5 e 2.6), non vi è spazio per accogliere la richiesta ricorsuale. In via subordinata la ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di locazione in sostituzione del rimborso (parziale) dell'acquisto del mezzo ausiliario in oggetto. Anche questa richiesta non può essere accolta. Nella citata sentenza del 1992 il TFA, annullando la sentenza cantonale in cui erano state riconosciute ad un assicurato le spese di locazione in luogo della partecipazione all'acquisto di una carrozzella senza motore, ha di fatto escluso questa eventualità. Del resto, non essendoci alcun diritto al rimborso della sedia a rotelle, di riflesso non sussiste il diritto sostitutivo alle spese di locazione (sul diritto alla sostituzione della prestazione cfr. DTF 127 V 123 consid. 2a e b120 V 285 consid. 4a con riferimenti). 2.8. La ricorrente ha

inoltre sostenuto di aver ricevuto telefonicamente da una funzionaria l'assicurazione che l'ente cantonale avrebbe coperto i costi della carrozzella nella misura del 75%, questo contrariamente a quanto previsto dalle norme applicabili esposte in precedenza. Va qui ricordato che secondo il principio generale della buona, sancito dall'art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). Nel caso in esame non vi sono gli estremi per poter riconoscere la protezione della buona fede ai sensi della suddetta giurisprudenza. Infatti, da quanto esposto nel gravame, risulta che il figlio dell'assicurata ha dapprima acquistato la carrozzella ed in considerazione del costo non indifferente si è rivolto alla funzionaria che le avrebbe dato l'informazione risultata poi errata. L'asserita errata informazione non ha quindi indotto l'interessato all'acquisto del mezzo ausiliario in questione. Anzi, come si evince dalla lettera 26 luglio 2002 alla \_\_\_\_\_, dopo la nota telefonata, il figlio della ricorrente ha subito ricevuto il promemoria 3.01. sui mezzi ausiliari dell'AVS ed la relativa "Richiesta per la presa a carico delle spese di locazione di una carrozzella dell'AVS" (doc. \_). In conclusione, visto quanto riportato ai considerandi precedenti, non si può accogliere né la richiesta di (parziale) rimborso delle spese d'acquisto legate alle sedia a rotelle, né un rimborso sostitutivo corrispondente alle spese di locazione. La decisione contestata deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.